

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 1

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori GAROFALO, MAZZOLA e COVI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1992

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla  
filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel rassegnare al Senato, al termine della trascorsa legislatura, le conclusioni del proprio lavoro, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso «BNL Atlanta» esordiva con le seguenti parole:

«Il termine della X legislatura ha interrotto il lavoro della Commissione d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni proprio mentre dagli USA che sono stati il principale teatro della vicenda, cominciano a sollevarsi i veli sui risvolti politici di questo affare. Dal Congresso, dalla stessa Casa Bianca, nonché dalla autorità giudiziaria di New York sono giunte a ritmo martellante nelle ultime settimane rivelazioni, ammissioni, scoperte che consentono ormai di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le deviazioni verificatesi nella filiale BNL di Atlanta si inquadravano e perciò oggi vanno lette sullo sfondo di una importante operazione di politica internazionale progettata e condotta per lo più clandestinamente. Altre e forse più significative informazioni giungeranno dalle fonti americane nelle settimane e nei mesi prossimi. Ma già fin d'ora quanto emerso avvalorava in modo puntuale l'opportunità della scelta compiuta dal Senato della Repubblica di istituire in proposito una Commissione d'inchiesta parlamentare. Anzi, queste informazioni tuttora in corso di affioramento in territorio americano portano questa Commissione a segnalare l'esigenza che il nuovo Senato non lasci cadere la questione e segua con estrema attenzione l'evolversi di quello che può essere definito come il contesto internazionale della vicen-

da BNL Atlanta facendo sentire la sua voce anche perchè negli Stati Uniti proseguono le indagini giudiziarie e parlamentari. Per la conoscenza da noi conseguita riteniamo doveroso sottolineare questa esigenza, ai fini di un più appropriato giudizio di politica internazionale e di una ulteriore conferma delle responsabilità da noi individuate, interne ed esterne alla BNL».

Le notizie che, in queste ultime settimane, giungono da sedi giudiziarie e politiche degli Stati Uniti, confermano l'esigenza sottolineata dalla Commissione d'inchiesta a conclusione dei suoi lavori. Infatti, per quanta cautela di possa usare nella lettura di quelle notizie in relazione al quadro politico e giudiziario nel quale si iscrivono, esse, tuttavia, sono tali da consigliare una prosecuzione della ricerca rivolta ad appurare soprattutto il disegno politico che ha determinato lo «scandalo della BNL di Atlanta». Si tratta, come indicato in modo esplicito nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, di accertare se e come imprese italiane che hanno utilizzato finanziamenti o garanzie della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e soggetti pubblici o privati del nostro Paese, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente contribuito al potenziamento dell'arsenale bellico dell'Iraq. Rispetto alla prima Commissione d'inchiesta l'attenzione si sposta sul terreno delle responsabilità più propriamente politiche che, in ogni caso, si possono ragionevolmente ritenere il movente o, almeno, il quadro di riferimento di responsabilità anche più specifiche e dirette del vecchio gruppo dirigente della BNL.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

### Art. 1.

1. È istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione e sulla scorta delle risultanze della Commissione già istituita nella X legislatura, una Commissione monocamerale d'inchiesta che accerti, in particolare:

a) se e in quale misura le imprese italiane che hanno avuto finanziamenti o garanzie dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta per operazioni verso l'Iraq abbiano concorso all'attuazione dei progetti di riarmo e dei programmi intesi a realizzare l'autosufficienza tecnologica per fini militari di questo Paese;

b) se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare questo programma, con particolare riferimento al traffico di materiali di uso bellico o strategico.

### Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1993, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

### Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

#### Art. 4.

1. La Commissione procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlantà della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni istituita nel corso della X legislatura.

#### Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

#### Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposi-

zioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

#### Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia, giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

#### Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.